



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE

“I CAVALIERI DEL NORWOLD – KNIGHTS OF NORWOLD”

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1 – 1 E' costituita l'Associazione culturale D&D denominata “I Cavalieri del Norwold – Knights of Norwold” (in seguito più brevemente indicata come “Associazione”), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art.36 del Codice Civile, con sede legale in Grogcardo, prov AL, Frazione Benzi, n° 24 e segreteria in Grogcardo, prov AL, Frazione Benzi, n° 30. La sede sociale potrà essere cambiata con una deliberazione a maggioranza dell'assemblea dei soci.

Art. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

2 – 1 L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ha come proprio scopo lo sviluppo, la diffusione, la promozione, la documentazione e la valorizzazione, con i metodi più idonei, del gioco di ruolo in tutte le sue forme, compresa la pubblicazione e/o distribuzione di materiale in formato sia cartaceo, sia digitale. L'Associazione non ha scopo di lucro: le entrate verranno utilizzate per coprire le spese, ed eventuali eccedenze verranno investite in programmi, pubblicazioni, partecipazione a manifestazioni, tornei, esposizioni, organizzazione di manifestazioni conformi allo scopo stesso dell'Associazione. L'Associazione è apolitica ed è una libera associazione che sorge per volontà di cittadini, i quali, condividendo un interesse comune, promuovono tutte quelle attività culturali, di promozione sociale, ricreative e di formazione extrascolastica della persona.

2 – 2 L'Associazione cura ogni contatto che possa rientrare nei propri suoi scopi, fra cui, a titolo esemplificativo:

- promuovere e diffondere la cultura ed i valori dei giochi di ruolo in tutte le sue manifestazioni, con particolare riguardo alle attività ludiche, alla collaborazione tra giocatori e tra associazioni che perseguono i medesimi scopi, rivolgendosi a tutte le fasce di età ed in particolare alla formazione giovanile;
- perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore culturale e ricreativo e la diffusione del volontariato in una visione che pone dette attività come momento di crescita formativa, culturale, e di maturazione della persona;
- organizzare e/o realizzare attività ricreative e culturali, appuntamenti di gioco, corsi di formazione, pubblicazioni, premi, spettacoli, mostre, rappresentazioni, tornei, fruendo innanzitutto dei servizi resi dagli Enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività ove opportuno;
- porre in essere ogni altra attività che possa essere utile al raggiungimento dei propri scopi.

Nell'ambito delle attività precedentemente descritte e come importante strumento di ausilio alla diffusione e alla comunicazione di contenuti ed eventi, l'Associazione si avvale di un sito web. Questo mezzo rappresenta un'importante vetrina di promozione delle attività e degli intenti dell'Associazione, fornendo inoltre uno strumento interattivo (forum di discussione) che consente la comunicazione e il confronto tra diversi individui e associazioni. Uno degli scopi del sito, inoltre, è quello di portare a conoscenza del visitatore le diverse realtà nazionali nell'ambito del gioco di ruolo, ospitando riferimenti e collegamenti a gruppi e associazioni che perseguono scopi assimilabili a quelli dell'Associazione stessa. L'accessibilità del sito a livello internazionale, inoltre, non esclude la possibilità di collaborazioni e contatti con realtà ludico-formative al di fuori dell'ambito nazionale.

2 – 3 L'Associazione userà un logo che verrà utilizzato come insegna per distinguere l'Associazione da altre organizzazioni similari; detto logo sarà contraddistinto da un drago che regge la lettera *W* di Norwold, racchiuso dalla dicitura "I Cavalieri del Norwold – Knights of Norwold".

Tale denominazione, da sola o accompagnata da attributi o qualifiche, è riservata all'Associazione stessa, e non ai soci. Il logo potrà essere cambiato con una deliberazione a maggioranza dell'Assemblea dei Soci.

2 – 4 L'Associazione, nel rispetto del suo oggetto sociale ed in ordine al conseguimento dei suoi scopi, può farsi promotrice della costituzione, ovvero può aderire alle organizzazioni e/o federazioni tra associazioni analoghe a livello nazionale ed internazionale, eventualmente anche adeguando le proprie strutture ed il proprio Statuto qualora le norme di tali organizzazioni lo richiedano.

Art. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE

3 – 1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3 – 2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. contributi dei Soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;
- b. proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";
- c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e Soci.

3 – 3 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3 – 4 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

Art. 4 – SOCI

4 – 1 L'Associazione si basa sui principi della partecipazione democratica e volontaria di tutti i suoi Soci. Tutte le cariche ed i compiti sociali sono assunti volontariamente e non prevedono alcun compenso (eccetto il rimborso delle spese sostenute, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Associazione). Il Consiglio Direttivo si riserva di deliberare in futuro la possibilità di delegare a suoi associati o ad esterni compiti dietro compenso, nel rispetto delle leggi e delle normative sull'associazionismo.

4 – 2 Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

4 – 3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4 – 4 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

4 – 5 Il Consiglio Direttivo entro un mese esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.

4 – 6 I Soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, durante l'Assemblea dei Soci. Sono previste due importi differenti per i Soci maggiorenni e per i Soci di età inferiore ai 18 anni.

4 – 7 Tutti i Soci di età superiore ai 14 anni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ad hanno espressamente:

- a. il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;

4 – 8 Rientra nei doveri di ciascun Socio, tra gli altri, anche:

- a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
- d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

Art. 5 – RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

5 – 1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento recedere.

5 – 2 Oltre al caso di rinuncia, i Soci decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

5 – 3 In presenza di gravi motivi il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6 – 1 Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea dei Soci;
- b. Consiglio Direttivo.

Art. 7 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

7 – 1 L'Assemblea dei Soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

7 – 2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

7 – 3 L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci aventi diritto di voto, ossia i Soci in regola con il versamento delle quote associative, e maggiori di 14 anni.

7 – 4 L'Assemblea dei Soci viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che compete o le viene sottoposta.

7 – 5 L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Non sono altresì ammesse deleghe. L'avviso di convocazione, che può avvenire per lettera, e-mail o per affissione all'esterno dei locali almeno 5 giorni dalla data dell'assemblea, deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento. I principali locali nei quali è possibile svolgere l'Assemblea dei Soci sono indicati nel regolamento dell'Associazione.

L'avviso di convocazione viene altresì recapitato tramite posta elettronica ai Soci che hanno fornito al Segretario un indirizzo valido di posta elettronica.

7 – 6 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono adottate a maggioranza dei presenti.

7 – 7 L'Assemblea dei Soci ordinaria:

- a. elegge ogni triennio i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- d. delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7 – 8 L'Assemblea dei Soci straordinaria:

- a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine triennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo;
- b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

7 – 9 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

8 – 1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

8 – 2 E' composto da 5 membri (compreso il Presidente) eletti dalla Assemblea dei Soci tra i Soci.

8 – 3 Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili.

8 – 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione. In tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e Consigliere tramite votazione a scrutinio segreto.

8 – 5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

8 – 6 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

8 – 7 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

8 – 8 Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

8 – 9 Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

8 – 10 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o almeno 2 Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.

8 – 11 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

8 – 12 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- a. la redazione annuale e la presentazione nell'Assemblea dei Soci di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b. la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alla attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- c. l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei Soci;
- d. l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- e. la fissazione delle quote sociali;
- f. la proposta di modifica dello Statuto, e la proposta di emanazione e di modifica dei regolamenti sociali;
- g. la facoltà di nominare tra i Soci, dei soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

8 – 13 Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9 – Art. 9 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

9 – 1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b. per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del triennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti. In tal caso il Consiglio Direttivo così formato provvederà alla ridefinizione delle cariche vacanti.

10 – Art. 10 – SCIOGLIMENTO

10 – 1 La durata dell'Associazione è illimitata.

10 – 2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

10 – 3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

11 – ART. 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

11 – 1 Qualora controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro

sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

12 – ART. 12 – NORME APPLICABILI

12 – 1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile.